



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III° SEZIONE

**RIUNIONE VENERDÌ 11 MAGGIO 2018**

#### **1. Ricorso ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905**

Avverso la sanzione dell'inibizione fino al 28.02.2018 al Sig. Paolo Polzotto seguito gara Ital-Lenti AC Belluno/Calvi Noale del 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione nei termini del presofferto.

#### **2. Ricorso A.S.D. SPORTING FULGOR**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sporting Fulgor/Turris Calcio A.S.D. del 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

#### **3. Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Di Costanzo Cuono seguito gara Frattese S.r.l./Calcio Pomigliano del 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

**INAMMISSIBILE**

#### **4. Ricorso S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Magrassi Andrea seguito gara Matelica Calcio /San Marino Calcio del 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





**5. Ricorso A.S.D. STONE FIVE FASANO**

avverso decisioni merito gara ASD Stone Five Fasano/Città di Falconara del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell'8.05.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.

**6. Ricorso VIS PESARO 1898**

avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per due gare - da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse - e dell'ammenda di € 3.000,00 inflitte seguito gara Vis Pesaro 1898 A.r.l./Città di Campobasso del 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

**RESPINTO**

**7. Ricorso S.S.D. MANTOVA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ambrosiana/Mantova del 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.